

Articolo 30

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie **permanenti**, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria. La **tariffa applicata** è determinata moltiplicando la tariffa ordinaria risultante da quanto previsto all'art. 29, comma 3, per il coefficiente di valutazione del beneficio economico di cui agli allegati B (occupazione) e C (pubblicità). Quest'ultima è poi moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria.

Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, considerando mese intero le frazioni di mese superiore a 15 giorni.

Qualora il canone per l'occupazione di suolo pubblico di carattere permanente risulti inferiore o uguale ad Euro 10,00 tale importo è dovuto solo per il primo anno in relazione all'istruttoria della pratica.

Per la diffusione di messaggi pubblicitari aventi inizio in corso d'anno il canone è dovuto per l'intero anno solare, ad eccezione del periodo 1 ottobre – 31 dicembre, esclusivamente per il primo anno di applicazione, per il quale l'importo del canone si applica per ogni mese o frazione con una tariffa pari ad un decimo di quella stabilita. Tale eccezione trova applicazione anche nel caso di rimozione del messaggio pubblicitario nel corso del 1° trimestre dell'anno.

2. Per le **occupazioni temporanee** la **tariffa applicata** è determinata moltiplicando la tariffa ordinaria prevista all'art. 29, comma 3, per il coefficiente di valutazione del beneficio economico di cui all'allegato B. Quest'ultima è poi moltiplicata per il numero dei metri quadrati e per il periodo di occupazione. **Qualora il canone per l'occupazione di suolo pubblico di carattere temporaneo risulti di importo uguale o compreso tra Euro 5,51 ed Euro 25,00 sono dovuti ulteriori Euro 37,00 per l'istruttoria della pratica.**

Per le **esposizioni pubblicitarie temporanee** la **tariffa applicata** è determinata moltiplicando la tariffa ordinaria relativa alla prima categoria, prevista all'art. 29, comma 3, per il coefficiente di valutazione del beneficio economico di cui all'allegato C. Quest'ultima è poi moltiplicata per il numero dei metri quadrati o lineari e per il periodo di esposizione pubblicitaria.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. e), è ridotta al 25% come previsto dall'art. 1 comma 829 legge 160/2019.

5. Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%.

6. Per le occupazioni con spettacoli viaggianti di cui all'art. 50 del presente regolamento e per aree destinate alla sosta temporanea di veicoli per particolari manifestazioni od eventi individuati con ordinanza sindacale, la tariffa ordinaria applicabile a metro quadrato è quella giornaliera prevista per la zona A.

7. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

8. Qualora l'esposizione pubblicitaria sia effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa applicata è maggiorata del 100 per cento.

9. Per la pubblicità effettuata con teli estetici o pannelli pittorici monofacciali non si considera rilevante ai fini del canone la superficie che riproduce il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento o l'immagine di un'opera d'arte che abbia attinenza con l'edificio o un'immagine a contenuto artistico espressamente riconosciuto nel provvedimento autorizzativo. La presenza di qualsiasi ulteriore elemento rientrante nel presupposto del canone comporta il pagamento del medesimo calcolato in base alla vigente normativa.

10. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa applicata è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Articolo 31

Fattispecie non assoggettate al canone

1. Sono esenti dal canone, in base quanto disposto dall'art. 1, comma 833, della Legge 160/2019, le seguenti fattispecie:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di cui al precedente art. 8;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle

gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte nelle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Sono esenti dal canone, in base quanto disposto dall'art. 1, comma 821, lettera f), della Legge 160/2019, le seguenti fattispecie:

- a) le occupazioni di suolo o soprassuolo con balconi, verande, finestre sporgenti, tende e simili fisse o retrattili se non intralcianti la viabilità pedonale e/o veicolare ovvero, se sovrastanti il piano viabile, marciapiedi o simili, purché poste ad una altezza netta minima superiore a 3 dal piano marciapiede o a metri 5 dal piano viabile. Bow-windows, griglie, griglie su pavimentazioni, intercapedini e simili infissi di carattere stabile, coibentazioni termiche o altri aggetti e sporti come normati dal regolamento edilizio;
- b) le occupazioni di suolo relative a parcheggi pubblici qualora affidati in concessione a società a prevalente capitale pubblico partecipate dal Comune;
- c) le occupazioni di suolo temporanee derivanti da disposizioni dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni per motivi di pubblica utilità e pubblica sicurezza;
- d) le occupazioni di suolo con pensiline per attesa autobus, orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, aste delle bandiere, cassette postali, specchi parabolici, monumenti commemorativi;
- e) le occupazioni di suolo effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- f) le occupazioni di suolo relative al servizio di autonoleggio con conducente da piazza (taxi);
- g) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabiliti nei regolamenti di polizia locale e occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- h) le occupazioni di suolo relative all'attività edilizia dovuta a seguito di ordinanze contingibili e urgenti per il solo periodo, indicato nell'ordinanza, per le operazioni di messa in sicurezza;
- i) le occupazioni di suolo permanenti effettuate con i passi carrabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli costruiti lungo gli argini dei fiumi e dei canali, nonché gli accessi in genere compresi quelli pedonali;
- j) le occupazioni di suolo realizzate da imprese appaltatrici di lavori commissionati dal Comune, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altri Enti su beni demaniali o patrimoniali del Comune

stesso e occupazioni da chiunque realizzate per conto dell'Amministrazione comunale per l'esecuzione di lavori su immobili di proprietà comunale sempreché l'occupazione sia limitata al tempo ed allo spazio strettamente necessari per l'esecuzione delle opere;

- k) le occupazioni di suolo necessarie per l'esecuzione di rilevanti opere di interesse generale, quali per esempio quelle volte a garantire un maggiore risparmio energetico, la mobilità, la valorizzazione turistica e/o infrastrutturale **del territorio comunale**, previa deliberazione della giunta comunale che ne attesti i requisiti;
- l) le occupazioni di suolo per l'esercizio dei servizi pubblici locali che rientrano nella titolarità del comune con contratto di servizio prevedente la corresponsione a qualsiasi titolo di una somma sia sotto forma di diritto, canone o altro corrispettivo;
- m) le occupazioni di suolo realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- n) le occupazioni di suolo da parte di esercizi commerciali e artigianali e pubblici esercizi situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi e qualora gli stessi impediscano l'esercizio dell'attività, limitatamente al periodo di impedimento. L'esenzione dal canone dovrà essere deliberata dalla Giunta Comunale;
- o) le occupazioni di suolo con contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- p) le occupazioni di suolo **e le esposizioni pubblicitarie** realizzate per lo svolgimento di manifestazioni o iniziative a carattere **politico**, sportivo, ricreativo, educativo, culturale, sociale, assistenziale, organizzate da enti/associazioni senza scopo di lucro;
- q) le occupazioni di suolo **e le esposizioni pubblicitarie** per **eventi o** manifestazioni sportive, ricreative, educative, culturali, sociali, assistenziali, folcloristiche, comprese le eventuali attività economiche facenti parte della manifestazione stessa, organizzate direttamente dal comune o da associazioni regolarmente iscritte nell'apposito albo comunale o da enti/associazioni senza scopo di lucro;
- r) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture di acqua potabile o di irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, occupazioni del sottosuolo con cavi, condutture con tubazioni ecc... necessari per la fornitura dei servizi essenziali anche se non definiti pubblici servizi;
- s) le occupazioni **e le esposizioni pubblicitarie** in occasione di manifestazioni pubbliche o **eventi** promossi dal Comune, effettuati da soggetti cui viene formalmente conferito l'incarico per l'organizzazione operativa e per le i quali il Comune sostiene, nella totalità o in parte le spese anche attraverso contributo;
- t) le occupazioni di sottosuolo con durata inferiore a 6 mesi di occupazione per anno solare, quelle relative ai corsi d'acqua e quelle con metratura complessiva uguale o inferiore a mq. 3;
- u) le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie patrocinate dal Comune o con la partecipazione di enti pubblici effettuate in occasione di manifestazioni **politiche**, culturali, religiose, di beneficenza, ricreative e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
- v) il canone dovuto per le esposizioni pubblicitarie e per l'occupazione di suolo pubblico, a carattere permanente, qualora risulti inferiore o uguale ad Euro 10,00. Tale importo è dovuto solo per il primo anno in relazione all'istruttoria della pratica.
- w) il canone dovuto le esposizioni pubblicitarie e per l'occupazione di suolo pubblico, a carattere temporaneo, qualora risulti inferiore o uguale ad Euro 5,00. Tale importo è dovuto solo per il primo anno in relazione all'istruttoria della pratica.
- x) Le esposizioni pubblicitarie comunque effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- y) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- z) **le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie sia temporanee che permanenti che rivestono carattere di utilità pubblica per la comunità, sulla base dei principi ed ai valori che l'ente comunale promuove**

nel proprio Statuto, e/o irrilevanza del sacrificio imposto alla collettività, specificatamente riconosciuta con apposito provvedimento della Giunta comunale che ne attesti i requisiti;

- aa) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 20 metri quadrati.

Articolo 32

Riduzioni del canone

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni del canone:

- a) del 80% per le occupazioni di suolo **e le esposizioni pubblicitarie** per manifestazioni, **mostre, progetti** culturali, sociali, turistici, sportivi, ricreativi **ed anche** economici **previa** attestazione da parte della Giunta comunale dell'interesse pubblico rilevante dichiarato con apposito atto motivato;
- ~~b) del 50% le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive senza il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone;~~
- e) **b) È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea di cui al comma precedente relativa ad iniziative a fini non economici o similari o realizzate in collaborazione con altri Enti Pubblici a condizione che non** ~~ed anche se compaiono~~ **compaiono** sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti **economici, diversi da quelli sopra indicati purché. La** presenza di **tali** eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario **consente di mantenere la riduzione a condizione che la** **abbia una** superficie complessivamente utilizzata **a tale scopo sia** inferiore a 300 centimetri quadrati o al 10% del totale;
- d) **c) È disposta la riduzione del canone del 50% per l'occupazione del suolo temporanea e** la pubblicità temporanea in occasione di manifestazioni ricreative, culturali o sportive realizzate a scopo di lucro ma che il Comune ritenga meritevoli di rilievo ed interesse pubblico per la comunità attestato da un apposito documento/atto della Giunta comunale debitamente motivato.

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 35

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 27 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:

- 1) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 10 per cento.
- 2) Per le affissioni di natura commerciale il 90 per cento.

- 3) Nel caso in cui non siano presenti affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale è possibile utilizzare, per adempiere alle richieste di affissione di natura commerciale, a discrezione dell'ufficio incaricato delle affissioni e garantendo la pubblicazione online dell'affissione ai fini non lucrativi, anche il 10% dello spazio previsto per le stesse di cui al precedente punto 1).
- 4) Per il Comune di Soraga di Fassa la superficie destinata al servizio delle pubbliche affissioni è pari a mq 10.

Articolo 76

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto per il canone mercatale si applicano le norme previste per il Canone unico.
2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
3. È prevista, ai sensi dell'art. 19 bis del Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95, la facoltà per il Comune di rivalutare gli importi del canone unico di cui all'art. 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
5. Il presente Regolamento trova applicazione con l'esecutività della deliberazione consiliare che lo approva 1° gennaio 2021.

IL SINDACO
Valerio Pederiva
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Antonio Carlo Iorio
(firmato digitalmente)